



**DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONVENZIONI**

N. 51/AG

In data 26.3.2013

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI BOLOGNA E L'ORDINARIO DIOCESANO DI BOLOGNA PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA CATTOLICA NEL POLICLINICO S. ORSOLA - MALPIGHI. ANNO 2013.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Richiamata la deliberazione n. 528 del 30.12.2011 con oggetto: "Decisioni in merito all'aggiornamento di deleghe in materie specifiche, in vista della completa definizione del processo di riorganizzazione aziendale" con la quale il Direttore Generale dispone la delega, con effetto immediato relativamente ai rapporti convenzionali aventi efficacia dall'1.1.2012, al Responsabile della Direzione affari generali e legali, ora Affari generali, istituzionali e convenzioni, per l'assunzione di determinazioni concernenti l'approvazione di convenzioni con terzi, compresa la gestione e sottoscrizione degli atti convenzionali stessi;

Richiamata la Legge Regionale 10 aprile 1989, n. 12 "Disciplina dell'assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle Unità Sanitarie Locali" ed il relativo "Allegato A - Schema regionale d'intesa: Assistenza religiosa di culto cattolico" che, all'art. 1 - secondo comma, indica i casi in cui il servizio può essere assicurato mediante un rapporto convenzionale con l'Ordinario Diocesano;

Dato atto che il suddetto schema regionale d'intesa prevede, fra l'altro:

- all'art. 4, il parametro, rapportato al numero di posti letto, per determinare il numero degli assistenti religiosi che devono operare presso la struttura sanitaria;
- all'art. 7, il trattamento economico del personale di assistenza religiosa;

- all'art. 8, i locali e le attrezzature che la struttura sanitaria deve mettere a disposizione del servizio di assistenza religiosa;

Premesso che:

- il servizio di assistenza religiosa cattolica, presso l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi è da tempo assicurato in regime di convenzione con l'Ordinario Diocesano di Bologna, mediante assistenti religiosi dallo stesso incaricati;
- il corrispettivo per il servizio in convenzione viene quantificato in base ai criteri previsti dagli artt. 4 e 7 dello schema regionale d'intesa, sopra citati;
- la convenzione individua, fra l'altro, i locali ed i servizi messi a disposizione dall'Azienda per le esigenze del servizio di assistenza religiosa;

Richiamata la determinazione n. 83/AG del 14 maggio 2012, con la quale è stato, da ultimo, approvato il rinnovo per l'anno 2012 della convenzione per il servizio di assistenza religiosa cattolica nell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna

Ritenuto di dover procedere al rinnovo della convenzione per l'anno 2013 mantenendo invariato, in applicazione della normativa sopra richiamata, il corrispettivo annuale, a favore dell'Arcidiocesi di Bologna, di 127.926,00 euro;

Dato atto che, a fronte delle specifiche necessità evidenziate dall'Azienda e dal Coordinatore del servizio di assistenza religiosa, l'individuazione e le modalità di utilizzo dei locali resi disponibili dall'Azienda per il servizio di assistenza religiosa vengono definite con separato accordo tra le parti;

Precisato che la Curia comunica l'elenco degli assistenti religiosi incaricati che, come previsto dalla legge regionale (art. 5, comma 4) possono essere coadiuvati da altri (sacerdoti, diaconi, laici). L'elenco completo ed aggiornato delle persone che svolgono il servizio di assistenza religiosa viene pubblicato sul portale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa

- a) di rinnovare, per l'anno 2013, anche in via di ratifica per il periodo pregresso, la convenzione con l'Ordinario Diocesano di Bologna per il servizio di assistenza

religiosa cattolica, alle condizioni indicate nel testo allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

- b) di dare atto che l'individuazione e le modalità di utilizzo dei locali resi disponibili dall'Azienda per il servizio di assistenza religiosa vengono definite in separato accordo tra le parti;
- c) di dare atto che il costo di 127.926,00 euro, per il servizio di assistenza religiosa nell'anno 2013, viene registrato al sottoconto 41109005 (ex N 04 02 09) "Assistenza religiosa";
- d) di dare atto che il pagamento del corrispettivo, a favore dell'Arcidiocesi di Bologna, sarà effettuato con cadenza trimestrale, in quattro soluzioni di 31.981,50 euro l'una;
- e) di dare atto che copia della presente determinazione viene inviata al Collegio Sindacale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Luisa Capasso

Patrizia Rappini

- RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
- PROGETTAZIONE, SVILUPPO E INVESTIMENTI
- COLLEGIO SINDACALE

ATTO FIRMATO DIGITALMENTE

Pubblicato all'Albo on line dal 27.3.2013 al 10.4.2013
ai sensi dell'art.1 della L.R. 14.8.1992 n. 34

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI BOLOGNA E L'ORDINARIO
DIOCESANO DI BOLOGNA PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA CATTOLICA NEL
POLICLINICO S. ORSOLA - MALPIGHI. ANNO 2013**

Tra

l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna "Policlinico S. Orsola - Malpighi", con sede in Bologna - via Albertoni n.15 - C.F. 92038610371, rappresentata dal Dirigente Responsabile del Servizio Affari Generali, Istituzionali e Convenzioni, Dott.ssa Luisa Capasso, su delega del Direttore Generale, Dott. Sergio Venturi, in esecuzione della deliberazione n. 528 del 30.12.2011;

e

l'Ordinario Diocesano di Bologna, Monsignor Carlo Caffarra

Richiamato lo "Schema regionale di intesa per l'assistenza religiosa di culto cattolico" ('allegato A' alla legge regionale 10 aprile 1989 n. 12 "Disciplina dell'assistenza religiosa nelle strutture di ricovero nelle unità sanitarie locali") che - all'articolo 1, secondo comma - prevede i casi in cui il servizio può essere assicurato anche da assistenti religiosi incaricati in regime convenzionale,

Premesso che

- in applicazione di quanto indicato dalla sopra citata legge regionale 10 aprile 1989 n. 12 e dal relativo "Schema regionale di intesa per l'assistenza religiosa di culto cattolico", il servizio di assistenza religiosa presso il Policlinico S. Orsola - Malpighi, a decorrere dal 1999, è assicurato in regime di convenzione con l'Ordinario Diocesano di Bologna, mediante assistenti religiosi dallo stesso incaricati;
- i rapporti tra l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna e l'Ordinario Diocesano di Bologna per il servizio di assistenza religiosa cattolica presso il Policlinico S.Orsola - Malpighi sono disciplinati da un rapporto convenzionale annualmente rinnovato (per l'anno 2012, approvato dall'Azienda con determinazione n. 83/AG - 2012);
- il corrispettivo annuale del servizio è determinato in base ai parametri previsti dal citato Schema regionale d'intesa (art. 4: numero assistenti religiosi rapportato a numero di posti letto, art. 7: trattamento economico del personale di assistenza religiosi).

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Organizzazione del servizio di assistenza religiosa cattolica.

Il servizio di assistenza religiosa cattolica presso l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna viene assicurato in regime di convenzione con l'Ordinario Diocesano mediante assistenti religiosi dallo stesso incaricati.

La responsabilità ed il coordinamento del servizio di assistenza religiosa viene affidato ad un assistente religioso designato dall'Ordinario Diocesano.

Gli assistenti religiosi possono essere coadiuvati da altri: sacerdoti, diaconi o laici. Il coordinatore del servizio di assistenza religiosa comunica all'Azienda i nominativi dei sacerdoti, dei diaconi o dei laici che coadiuvano gli assistenti religiosi continuamente o saltuariamente.

L'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna rende disponibili, anche nel portale aziendale, le informazioni relative al servizio di assistenza religiosa.

Art. 2 - Oggetto del servizio di assistenza religiosa cattolica.

Gli assistenti religiosi svolgono, con il consenso dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, tutte le attività previste dalla legge regionale 10 aprile 1989 n. 12 "Disciplina dell'assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle Unità Sanitarie Locali".

L'assistenza religiosa viene svolta, nel rispetto della volontà e libertà di coscienza dei cittadini, in piena autonomia operativa, con dipendenza esclusiva dal Vescovo, per le attività dirette all'amministrazione dei sacramenti, alla cura delle anime, alla catechesi, all'esercizio del culto.

Al fine di favorire il collegamento tra il servizio di assistenza religiosa ed i servizi dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria, gli assistenti religiosi operano d'intesa con la Direzione aziendale, uniformandosi alle indicazioni organizzative dalla stessa emanate.

Art. 3 - Destinatari dell'assistenza religiosa.

Il servizio di assistenza religiosa cattolica è assicurato, nel rispetto della volontà e libera coscienza dei cittadini, nei confronti dei degenti ricoverati presso l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna e dei familiari che li assistono.

Il personale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria può usufruire del servizio di assistenza religiosa, compatibilmente con l'assolvimento dei propri obblighi di servizio.

Il servizio di assistenza religiosa, per i destinatari indicati nel presente articolo, è totalmente gratuito.

Art. 4 - Diritti e doveri degli assistenti religiosi.

Per l'esercizio della propria azione pastorale, gli assistenti religiosi dipendono dall'Ordinario Diocesano, il quale provvede alla determinazione ed alla ripartizione dei compiti.

Il coordinatore del servizio di assistenza religiosa comunica alla Direzione dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria i nominativi dei sacerdoti e dei diaconi o dei laici che coadiuvano gli assistenti religiosi continuativamente o saltuariamente. Gli assistenti religiosi ed i loro collaboratori, l'Ordinario e i parroci dei ricoverati, hanno accesso ai locali di degenza delle strutture di ricovero dell'Azienda con le stesse modalità e, comunque, in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale citata in premessa.

Ferma restando la piena autonomia operativa degli assistenti religiosi, la Direzione aziendale assume le proprie decisioni, sentiti gli assistenti religiosi stessi, in ordine alle esigenze di collegamento funzionale del servizio di assistenza religiosa con gli altri servizi dell'Azienda;

Eventuali esigenze terapeutiche non possono, in caso di pericolo di vita, impedire agli assistenti religiosi o ai loro collaboratori di svolgere il proprio ministero, qualora sia richiesto dai ricoverati o dai loro congiunti che li assistono.

Art. 5 - Natura del servizio e reperibilità.

La natura del servizio di assistenza religiosa comporta la necessità di assicurare il costante funzionamento del servizio stesso, e quindi anche la reperibilità nelle ore notturne per i casi urgenti.

Art. 6 - Corrispettivo del servizio.

Lo schema regionale d'intesa per l'assistenza religiosa di culto cattolico prevede - all'art. 4 - il numero degli assistenti religiosi in rapporto al numero dei posti letto e determina - all'art. 7 - il corrispettivo del servizio spettante all'Ordinario Diocesano, calcolato con riferimento al trattamento economico del personale di settimo livello.

In base ai parametri sopra indicati, il corrispettivo per l'anno 2013 è determinato in 127.926,00 euro, corrispondente al servizio svolto da cinque religiosi. I pagamenti a favore dell'Ordinario Diocesano saranno effettuati con cadenza trimestrale (ogni importo trimestrale è pari a 31.981,50 euro).

Art. 7 - Locali e attrezzature del servizio di assistenza religiosa.

In applicazione del sopra citato schema regionale d'intesa (art.8) l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna si impegna ad assicurare, per le esigenze del servizio di assistenza religiosa cattolica:

- a) l'utilizzo di spazi confacenti all'esercizio del culto (cappella o altro locale idoneamente predisposto);
- b) l'uso di locali, con i relativi servizi di pulizia e cambio biancheria, presso il Padiglione n. 5, IV piano.

A fronte di specifiche necessità - già evidenziate sia dall'Azienda sia dal Coordinatore del servizio di assistenza religiosa - si concorda che le modalità di utilizzo di detti locali e l'individuazione di un idoneo locale sostitutivo (camera con servizi annessi), che l'Azienda si impegna a rendere disponibile, saranno definite in separato accordo tra le parti.

- c) la disponibilità di una sala riunioni da 15 posti, presso il padiglione 19, previi accordi presi, di volta in volta, dal coordinatore del servizio religioso con l'ufficio competente dell'Azienda
- d) l'accesso alla mensa aziendale, per un membro del gruppo del servizio religioso, al prezzo di 4 euro a pasto;
- e) il rilascio di badge di riconoscimento con fotografia (anche per diaconi e volontari);
- f) la copertura assicurativa per infortunio;

Inoltre, su richiesta dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna, viene concesso, dalla Ditta SIPA che lo gestisce, un permesso giornaliero di tre ore per accedere al parcheggio situato nell'area del Policlinico, su presentazione di un badge identificativo

Art. 8 - Spese di esercizio e di conservazione.

Le usuali spese di culto, nonché quelle per la conservazione di arredi, suppellettili e attrezzature occorrenti per il funzionamento del servizio, e la manutenzione ordinaria e straordinaria, sono a carico dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria, fermo restando comunque che l'Assistenza Religiosa è consegnataria e responsabile dei beni mobili e immobili destinati, o comunque necessari, per l'assolvimento del servizio in oggetto.

Art. 9 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione è demandata all'apposita Commissione regionale costituita nei modi di cui all'art. 9 dello schema regionale d'intesa allegato A) alla L.R. 10 aprile 1989, n.12.

Art. 10 - Privacy

I dati personali dei destinatari del servizio oggetto della presente convenzione sono assoggettati alla disciplina di tutela definita dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

In relazione ai dati personali di cui eventualmente si venga a conoscenza nello svolgimento del servizio, saranno osservati gli obblighi di riservatezza derivanti dalle disposizioni normative, dalle procedure aziendali e dalle indicazioni del Responsabile del trattamento.

Art. 11 - Rinvio.

Per quanto non espressamente richiamato nei precedenti articoli, operano comunque le vigenti disposizioni legislative, nonché - ove applicabili - le eventuali prescrizioni generali e specifiche del codice civile.

Art. 12 - Periodo di validità

La presente convenzione ha validità dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013. Il rinnovo dovrà essere espressamente deliberato.

Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna
Policlinico S. Orsola - Malpighi
su delega del Direttore Generale
Dott.ssa Luisa Capasso

Ordinario Diocesano di Bologna
Mons. Carlo Caffarra